### Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

## DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

# Linee guida recante istruzioni operative per l'indicazione dell'origine del latte in etichetta

D.M. 990 del 28 Marzo 2017

#### Sommario

1	Pre	messa	2	
		gibilità e visibilità delle informazioni		
	_	Leggibilità		
		La visibilità		
	2.3	Requisiti linguistici	7	
		diciture		
4	Ind	icazioni volontarie	8	
5	Ten	Tempistica di adeguamento		
6	Cor	Controlli		
7	' Alle	egati	9	
	7.1	Allegato 1	9	

#### 1 Premessa

Il decreto ministeriale 9 dicembre 2016, recante "Indicazione dell'origine in etichetta del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari", è stato emanato in attuazione del Regolamento (UE) n. 1169/ 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, il cui obiettivo dichiarato è quello di assicurare "un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori" e di fornire loro "le basi per effettuare scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro".

L'articolo 4 del D.M. 9 dicembre 2016, rubricato "Disposizioni per favorire una migliore informazione dei consumatori", assegna al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la competenza per definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal decreto medesimo.

Le presenti linee guida sono emanate ai sensi del D.M. 990 del 28 marzo 2017, come modificato dal DM 1076 del 31 marzo 2017, finalizzato a favorire l'accesso del consumatore alle informazioni sui prodotti lattiero-caseari in modo da renderle disponibili e facilmente utilizzabili

Obiettivo è offrire sia agli operatori del settore alimentare (OSA) che agli organismi di controllo le necessarie indicazioni sulla corretta applicazione della richiamata normativa al fine di assicurare una corretta informazione ai consumatori.

Il MIPAAF pubblica le presenti Linee guida sul proprio sito Internet (www.politicheagricole.it) al seguente indirizzo web:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11193

#### 2 Leggibilità e visibilità delle informazioni

I citati decreti si pongono in modo coerente e sistematico nell'ambito delle previsioni del Reg. (UE) n. 1169/2011, secondo le quali le etichette alimentari devono essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori ad effettuare scelte alimentari più consapevoli: a tale scopo una buona leggibilità costituisce elemento essenziale a che l'informazione contenuta nell'etichetta possa produrre il suo effetto sul soddisfare al massimo il consumatore finale (considerando n. 26).

In attuazione dell'articolo 4 ed in coerenza con gli articoli 12 e 13 del citato Regolamento (UE) n. 1169/2011 le presenti linee guida intendono rendere disponibili e facilmente accessibili le informazioni obbligatorie relative all'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari. In particolare, relativamente alla presentazione delle indicazioni obbligatorie sull'origine del prodotto, prescrivono che le informazioni devono essere apposte in un punto evidente e nel medesimo campo visivo in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Esse non devono essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

Al riguardo, anche in considerazione dei risultati della consultazione pubblica svolta ai sensi dell'articolo 39 del citato regolamento (UE) 1169/2011 e richiamata nelle premesse del DM 9 dicembre 2016, che rafforzano il valore attribuito dai consumatori alle suddette

informazioni, le indicazioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto devono essere apposte nel campo visivo principale dell'imballaggio, così come definito ai sensi dell'art. 2 lettera l) del Regolamento (UE) 1169/2011. Esse, inoltre, devono essere stampate in caratteri le cui dimensioni devono essere coerenti con quanto previsto dall'allegato 4 del Regolamento (UE) 1169/2011, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo dell'imballaggio.

Si ricorda che, oltre al Paese di origine, è obbligatorio riportare in etichetta le seguenti indicazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 1169/2011:

- √ la denominazione dell'alimento;
- √ l'elenco degli ingredienti;
- √ qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'Allegato II al citato Regolamento (UE) 1169/2011 o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella preparazione del prodotto finito, anche se in forma alterata;
- ✓ la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- √ la quantità netta dell'alimento;
- √ il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- √ le condizioni particolari di conservazione;
- ✓ il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti;
- ✓ una dichiarazione nutrizionale.

#### 2.1 Leggibilità

La leggibilità inerenti le indicazioni obbligatorie sull'origine è assicurata dai seguenti elementi:

- 1. font "chiari e leggibili": I font <sup>1</sup> utilizzati devono essere uguali ai font delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1169/2011, sia che esse appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta apposta sull'imballaggio.
- 2. La dimensione dei *font* commisurata alla parte mediana (altezza della **x** della parola *Appendix*), definita nell'allegato IV del Regolamento (UE) 1169/2011 (vedasi allegato 1 alle presenti linee guida), è pari o superiore a 1,2 mm.
- **3.** Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm<sup>2</sup>, l'altezza della **x** di cui al precedente paragrafo è **pari o superiore a 0,9 mm.**
- 4. L'inchiostro utilizzato per la stampa deve essere indelebile.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il termine **font** - in ambito informatico e tipografico - indica "l'insieme completo dei caratteri di uno stesso tipo", da non confondere con il termine italiano "carattere" che è riferito al disegno vero e proprio.

#### 2.2 La visibilità


Le indicazioni non devono essere **limitate** o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

A tal fine si pongono alcuni esempi indicativi.


#### Esempio 1



Esempio 2




#### Esempio 3



Esempio 4



#### Esempio 5



#### 2.3 Requisiti linguistici

Le informazioni devono apparire in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori (art. 15 del Regolamento (UE) 1169/2011).

La lingua ufficiale: Italiano.

Nella provincia autonoma di Bolzano è facoltativo utilizzare la lingua tedesca.

Nella provincia di Aosta è facoltativo utilizzare la lingua francese.

#### 3 Le diciture

**1. Articolo 2 del DM 9 dicembre 2016** - *Indicazione in etichetta dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari* 

L'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:

- a) «Paese di mungitura»: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
- b) «Paese di condizionamento": nome del Paese nel quale è stato condizionato il latte
- c) "Paese di trasformazione»: nome del paese nel quale il latte è stato trasformato in prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1.

Si precisa che l'espressione «Paese di mungitura» o «Paese di condizionamento" o "Paese di trasformazione» deve sempre essere riportata.

Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta, sul territorio italiano, con l'utilizzo della seguente dicitura:

«origine del latte»: Italia

**2. Art. 3 del DM 9 dicembre 2016** - Indicazione in etichetta in caso di mungitura, di condizionamento o di trasformazione del latte o dei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1 in più Paesi

a. Qualora le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, avvengano nel territorio di più Paesi membri dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture:

```
«paese di mungitura»: latte di Paesi UE
«paese di condizionamento»: latte condizionato in Paesi UE
«paese di trasformazione»: latte trasformato in Paesi UE
```

b. Qualora le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture:

```
«paese di mungitura»: latte di Paesi non UE
«paese di condizionamento»: latte condizionato in Paesi non UE
«paese di trasformazione»: latte trasformato in paesi non UE
```

c. Qualora le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, avvengano nel territorio di più Paesi situati sia all'interno che al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture:

```
«paese di mungitura»: latte di Paesi UE e non UE
«paese di condizionamento»: latte condizionato in Paesi UE e non UE
«paese di trasformazione»: latte trasformato in Paesi UE e non UE
```

#### 4 Indicazioni volontarie

Le indicazioni volontarie per indicare l'origine del latte o del latte usato come ingrediente di un prodotto lattiero caseario che è stato munto, condizionato e/o trasformato nel medesimo Paese, possono avere un carattere differente ed essere apposte in un campo visivo differente dalle indicazioni obbligatorie.

Nel caso in cui le indicazioni volontarie relative a latte o ad un prodotto lattiero caseario di cui all'allegato 1 munto, condizionato o trasformato in paesi differenti tutte le indicazioni volontarie devono essere apposte nel medesimo campo visivo delle indicazioni obbligatorie previste dal DM 9 dicembre 2017.

#### 5 Tempistica di adeguamento

Il decreto ministeriale 990 del 28 marzo 2017, come modificato dal decreto 1076 del 31 marzo 2017, entra in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione sul sito internet (Sezione politiche nazionali, etichettatura alimenti) del Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali delle presenti linee guida.

#### 6 Controlli

Ai sensi dell'articolo 5 del DM 9 dicembre 2016 per le violazioni degli obblighi ivi previsti di cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'art. 4, comma 10 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 in base al quale, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni di cui al citato decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.

L'irrogazione delle sanzioni amministrative è effettuata dalle competenti Amministrazioni preposte ai controlli in materia agroalimentare ai sensi della normativa vigente

#### 7 Allegati

#### 7.1 Allegato 1

#### DEFINIZIONE DI ALTEZZA DELLA X



#### Legenda

1	Linea ascendente
2	Linea della maiuscola
3	Linea mediana
4	Linea di base
5	Linea discendente
6	Altezza della x
7	Corpo del carattere

- end -